

REGOLAMENTO (CEE) N. 282/92 DEL CONSIGLIO

del 3 febbraio 1992

che completa e modifica i regolamenti (CEE) n. 3587/91 e (CEE) n. 3588/91 del Consiglio che prorogano nel 1992 l'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3831/90, (CEE) n. 3832/90, (CEE) n. 3833/90, (CEE) n. 3834/90 e (CEE) n. 3835/90 recanti applicazione di preferenze tariffarie generalizzate, per l'anno 1991, a taluni prodotti originari di paesi in via di sviluppo

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 113 e 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo⁽¹⁾,

considerando che la situazione economica dell'Albania si è aggravata a un punto tale che detto paese si trova ad affrontare problemi analoghi a quelli dei paesi che hanno beneficiato in passato delle preferenze generalizzate;

considerando che l'Estonia, la Lettonia e la Lituania hanno riacquisito l'indipendenza e che la loro situazione economica si è aggravata al punto che questi tre paesi si trovano ad affrontare problemi analoghi a quelli dei paesi che hanno beneficiato in passato delle preferenze generalizzate;

considerando che l'Albania, l'Estonia, la Lettonia e la Lituania dovrebbero pertanto beneficiare, in via transitoria, del sistema delle preferenze generalizzate per aumentare le loro esportazioni allo scopo di accelerare lo sviluppo economico, promuovere l'industrializzazione ed aumentare il tasso di crescita;

considerando che il beneficio delle preferenze generalizzate è stato sospeso in via temporanea per la Repubblica di Corea a causa del trattamento discriminatorio applicato in detto paese nei confronti della Comunità nel settore della proprietà intellettuale; che, essendo stato abrogato tale trattamento discriminatorio, non vi è più motivo di mantenere detta sospensione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 3587/91⁽²⁾ è aggiunto il comma seguente:

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 3 febbraio 1992.

• L'allegato III, parte A del regolamento (CEE) n. 3831/90, l'allegato V, parte A del regolamento (CEE) n. 3832/90 e l'allegato III, parte A del regolamento (CEE) n. 3833/90 sono completati dalle menzioni seguenti:

053 Estonia
054 Lettonia
055 Lituania
070 Albania. •

Il testo della nota c) a piè di pagina dell'allegato II del regolamento (CEE) n. 3833/90 è sostituito dal testo seguente:

• c) Il beneficio delle preferenze non è concesso ai prodotti contrassegnati da due asterischi, originari dell'Estonia, della Groenlandia, della Lettonia, della Lituania o della Polonia. •

L'articolo 1, paragrafo 3 dei regolamenti (CEE) n. 3831/90, (CEE) n. 3832/90 e (CEE) n. 3833/90 è soppresso.

Articolo 2

L'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3588/91⁽¹⁾ è completato dall'elemento di frase seguente:

• ad eccezione dell'articolo 1, paragrafo 3, che è soppresso. •

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1992.

Per il Consiglio

Il Presidente

João de Deus PINHEIRO

⁽¹⁾ Parere reso il 17 gennaio 1992 (non ancora pubblicato nella *Gazzetta ufficiale*).

⁽²⁾ GU n. L 341 del 12. 12. 1991, pag. 1.

⁽¹⁾ GU n. L 341 del 12. 12. 1991, pag. 6.